

TRIBUNALE SALERNO

7 aprile 2015 (ord.)

G.U. G. FORTUNATO

Segnalazione alla Centrale dei Rischi - Trattamento dei dati sensibili - Illegittimità - Ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. - Ammissibilità.

(Codice di procedura civile, artt. 669-bis ss. e 700; d.lgs. n. 196/2003, art. 152; d.lgs. n. 150/2011, art. 10)

Centrale dei Rischi - Classificazione a sofferenza - Valutazione della complessiva situazione patrimoniale - Persistere dell'attività imprenditoriale e degli affdamenti bancari - Stato d'insolvenza - Esclusione.

(Legge fallimentare, art. 5; circolare Banca d'Italia, n. 139/1991)

Centrale dei Rischi - Segnalazione negativa - Mancato preavviso - Illegittimità - Sussistenza.

(D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, art. 125; Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi di informazione creditizia, art. 4; circolare Banca d'Italia, n. 139/1991)

E ammissibile il ricorso alla tutela cautelare d'urgenza ex art. 700 c.p.c. avverso un'illegittima segnalazione "a sofferenza" alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, stante il pregiudizio irreparabile che ne deriva. A seguito delle modifiche apportate dall'art. 10 D.Lgs. n. 150/2011 all'art. 152 cod. privacy, non sussiste più alcun dubbio in merito all'applicabilità delle norme generali di cui agli artt. 669-bis ss. e 700 c.p.c., coerenti con il rito del lavoro cui soggiace la domanda di merito (1).

Ai fini della segnalazione alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, l'apposizione "a sofferenza" del credito implica una valutazione complessiva della situazione patrimoniale del cliente, il cui "stato di insolvenza" è escluso dalla presenza, alla data della segnalazione, di elementi quali la non intrapresa attività di rientro in via giudiziale da parte della Banca segnalante e la sussistenza di finanziamenti accordati al cliente da altri istituti di credito (2).

La segnalazione alla Centrale dei rischi che non è preceduta dal preavviso indirizzato al cliente (in modo da porlo in condizione di adempiere, evitandone i correlativi pregiudizi), è illegittima, in quanto operata in violazione delle disposizioni previste dalla legge speciale nonché dalle Istruzioni della Banca d'Italia (3).

(Omissis) — Il sig. P. ha chiesto di ordinare la cancellazione del suo nominativo dalla centrale rischi presso la Banca d'Italia, essendo segnalato in relazione ad un'esposizione debitoria presso l'istituto resistente.

Lamenta che il MPS abbia proceduto senza una previa corretta ponderazione delle sue complessive condizioni economiche e senza alcun valido preavviso; che l'inserimento di un tale dato economico ha già pregiudicato il normale accesso al credito.

La banca sostiene che la segnalazione — peraltro doverosa — sarebbe legittimata dall'ammontare dell'esposizione, oggetto di specifico riconoscimento, e della durata dell'inadempimento.

Il ricorso merita accoglimento. Va affermata anzitutto l'ammissibilità della domanda urgente — conformemente ad una giurisprudenza consolidata — le cui conclusioni non potrebbero essere poste in discussione per il fatto che la segnalazione alla Centrale rischi sostanzia contestualmente un trattamento di dati sensibili ricompreso nell'art. 152 d.lgs. 2003, n. 196.

Se è vero che nel testo originario la norma prevedeva al comma 6 la possibilità di adottare provvedimenti resi necessari dal pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile, con formula che è sembrato delineasse una misura tipica destinata a prevalere sul ricorso ex art. 700 c.p.c. in quanto connotato da residualità (ma solo ritenendo anche preclusa la possibilità di riqualificare la domanda alla stregua della norma applicabile), detta previsione non è riprodotta nell'art. 10 del d.lgs. 151/2011 (che ha modificato l'art. 152 t.u. *privacy*), sicché il dubbio di ammissibilità non trova oggi alcuna base testuale, restando quindi impregiudicata la piena applicabilità delle norme generali (artt. 669-bis e ss. e art. 700 c.p.c.) coerenti con il rito del lavoro cui soggiace la domanda di merito.

Ora, la posizione debitoria che ha dato luogo alla segnalazione trae origine da un'operazione di acquisizione di quote sociali che (*Omissis*) ha avviato sin dal 2007.

Proprio in vista della suddetta acquisizione la banca ha erogato credito in più occasioni, fino ad un fido di € 1.000.000, con validità fino all'agosto 2006, poi prorogato all'ottobre dello stesso anno.

Benché poi il ricorrente abbia chiesto per tempo l'erogazione di un mutuo di € 1.000.000, la banca ha ritenuto di poter concedere solo finanziamenti a breve, dichiarandosi disponibile a contrarre un mutuo quindicennale di € 805.000,00 solo nel 2011. Detta operazione non si è poi perfezionata per l'intervenuta vendita degli immobili da sottoporre ad ipoteca.

Ora è senz'altro indiscutibile che il rientro di tale esposizione è risultato problematico tanto che il P. risulta abbia richiesto più proroghe anche nella previsione di procedere alla restituzione mediante la liquidazione del proprio patrimonio immobiliare (cfr. missiva del 20.7.2008). In ogni caso al marzo 2010 il ricorrente ha riconosciuto la propria esposizione di € 759.823,46 impegnandosi ad effettuarne la restituzione in tre anni a partire dal settembre 2010.

Parallelamente al mancato versamento delle rate di rimborso, secondo il piano concordato nel 2009, il P. ha chiesto al tribunale di condannare la banca al risarcimento del danno patito a causa delle modalità con cui MPS ha ritenuto di concedere fidi, accrescendo i costi dei finanziamenti ed omettendo di considerare forme e modalità di affido coerenti con le esigenze del sovvenuto e con gli impieghi programmati da quest'ultimo. Il tribunale ha respinto la domanda e pende il giudizio di impugnazione.

Sulla scia di tali dati di fatto — pur dovendosi dare atto del lungo protrarsi dell'inadempimento — vanno esclusi i presupposti per procedere alla segnalazione.

Deve ricordarsi che la funzione della centrale rischi del sistema creditizio consiste nella creazione di un sistema d'informazioni che vengono attinte ed elaborate da ciascun ente creditizio per l'ottenimento del cosiddetto *credit scoring*, ossia un punteggio statistico (positivo o negativo) usabile per prevedere il margine di rischio economico connesso all'erogazione dei finanziamenti ed eventualmente prevenire le situazioni di insolvenza.

Le attività di alimentazione degli archivi, nonché quelle di consultazione svolte dagli enti creditizi, pur determinando una sensibile interferenza nella sfera dei diritti fondamentali, sono consentite e lecite (così come accade in altri settori dell'ordinamento giuridico: ad esempio in materia di pubblicazione del protesto), in ragione della preminente realizzazione dell'interesse pubblico alla stabilità del mercato creditizio.

In tal senso, quindi, il pregiudizio del debitore segnalato deve dirsi giuridicamente consentito e, pertanto, privo di tutela.

Laddove, però, non siano ravvisabili effettive esigenze di avvertimento del mercato la segnalazione operata dalla società finanziaria, non essendo più sorretta da alcuna *ratio* giustificativa, perde i connotati di legittimità giuridica ed assume quelli dell'illecito produttivo di danno.

Ora, l'inserimento dei dati economici si giustifica non in base al solo fatto oggettivo dell'inadempimento ma sempre e solo in base ad una valutazione complessiva del rischio di cui il singolo è portatore alla luce del fatto di per sé sintomatico del mancato pagamento e dell'incapacità di farvi fronte con mezzi ordinari e secondo le modalità temporali concordate.

Si insegna difatti che l'appostazione a sofferenza del credito, lungi dal poter discendere dalla sola analisi dello specifico o degli specifici rapporti in corso di svolgimento tra la singola banca segnalante ed il cliente, implica invece una valutazione della complessiva situazione patrimoniale di quest'ultimo. Lo stesso tenore letterale delle *Istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia* e, segnatamente, l'accostamento che tali *Istruzioni* hanno inteso di stabilire tra "stato di insolvenza" (anche non accertato giudizialmente) e "situazioni sostanzialmente equiparabili" devono indurre a preferire quelle ricostruzioni che, "oggettivamente gemmate" dalla piattaforma della norma di cui alla L. Fall., art. 5, hanno tuttavia proposto una nozione meno rigorosa rispetto a quella dell'insolvenza fallimentare, così da concepire lo "stato di insolvenza" e le "situazioni ad essa equiparabili" in termini di valutazione negativa di una situazione patrimoniale apprezzata come "deficitaria", ovvero, in buona sostanza, di "grave (e non transitoria) difficoltà economica", senza cioè fare necessario riferimento all'insolvenza intesa quale situazione di incapienza, ovvero di definitiva irrecuperabilità.

Rileva a tale scopo la situazione "oggettiva" di incapacità finanziaria ("incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte") mentre nessun rilievo assume la manifestazione di volontà di non adempimento se giustificata da una seria contestazione sull'esistenza del titolo del credito vantato dalla banca (*Cass.*, 24.5.2010, n. 12626).

Nel caso in esame la segnalazione appare il frutto dell'evoluzione negativa dei rapporti intrattenuti dalle parti e del rifiuto frapposto dal ricorrente di procedere al rientro, avendo egli avviato un contenzioso al fine di accertare e quantificare eventuali voci di danno in relazione alle concrete modalità di concessione del credito da parte della banca.

Ora se quindi l'inadempimento appare di indiscutibile evidenza, deve però evidenziarsi come sia parimenti indiscusso che il ricorrente abbia continuato ad operare — come sostiene la stessa banca — sia nel campo delle rivendite di prodotti fotografici sia nel settore turistico alberghiero nella (*Omissis*), ove detiene partecipazioni in più società (*Omissis*).

Ancora alla data della segnalazione, il P. ha continuato a beneficiare di affidamenti da parte di altri istituti, che difatti hanno revocato — o minacciato di revocare le linee di credito proprio a causa della segnalazione da parte di MPS.

Anzi, gli affidamenti presso la BCC di (*Omissis*), risultano garantiti al settembre 2014 fino ad € 1.000.000,00 su cespiti di valore stimato pari ad € 1.400.000,00, e ciò in relazione a margini di elasticità fino ad € 500.000,00.

Si evince poi dall'estratto del registro delle segnalazioni che negli ultimi anni il P. ha in realtà pressoché costantemente utilizzato linee di credito di importi cospicui e talvolta pur in assenza di garanzie di valore corrispondente all'operatività accordata.

Non consta poi che — pur nel lungo periodo decorso dalla contrazione dei debiti — egli, pur se impegnato presso altri istituti, abbia subito protesti, esecuzioni ed abbia dovuto ricorrere a forzare e non vantaggiosi smobilizzi — essendo anzi ancora all'attualità titolare delle partecipazioni e degli immobili — il che non può che valere come indicatore contrario all'asserita sussistenza di una condizione finanziaria configurabile come insolvenza (nella particolare accezione sopra descritta).

Peraltro la stessa convenuta ha mostrato con la propria condotta di non nutrire particolari ansie circa l'eventuale irrealizzabilità di operazioni di rientro, non avendo dato prova di aver ritenuto di dover intraprendere concrete e specifiche attività di rientro in via giudiziale.

Deve poi rilevarsi che la convenuta ha proceduto alla segnalazione senza previamente avvisare la controparte dell'imminenza della segnalazione e ciò in diretta violazione delle regole sancite dalle disposizioni adottate dalla Banca d'Italia (circolare n. 139 del 1991), e dal codice di deontologia e buona condotta per i sistemi d'informazione creditizia (art. 4, comma 7°), norme che trovano corrispondenza in altre disposizioni di settore (art. 125, comma 3°, t.u.b.), che analogamente evidenziano la sussistenza di un sistema di garanzia tutela del segnalato e la procedimentalizzazione delle modalità di segnalazione da parte degli istituti di credito, finalizzata alla tutela della *privacy* ed al corretto trattamento dei dati personali e in modo da porre l'interessato in condizione di adempiere, evitando i correlativi pregiudizi.

Alla luce delle descritte evidenze di giudizio la segnalazione deve considerarsi illegittima e ne va ordinata la cancellazione in via d'urgenza dato il pregiudizio — irreparabile — di natura economica e non patrimoniale che il persistere e la circolazione di tale informazione negativa è capace di produrre — ed anzi ha già parzialmente prodotto — nel circuito economico. (*Omissis*).

(1-3) La segnalazione a sofferenza alla Centrale dei rischi: presupposti sostanziali ed obblighi di preavviso.

SOMMARIO: 1. Il fatto. — 2. Segnalazione a sofferenza del credito e valutazione complessiva della situazione patrimoniale del cliente. — 3. Gli obblighi di preavviso di prima segnalazione negativa alla Centrale dei rischi, attraverso le decisioni dell'ABF. — 4. (*Segue*) Note conclusive in tema di procedure di preavviso e trattamento dei dati sensibili. — 5. La cancellazione di segnalazioni illegittime tra tutela cautelare tipica e provvedimenti d'urgenza.

1. Il provvedimento giudiziale che si annota accoglie un ricorso cautelare ex art.

700 c.p.c. in materia di illegittima segnalazione *a sofferenza* alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia (d'ora in poi, anche C.R.).

Secondo la prospettiva assunta dal ricorrente, l'istituto di credito segnalante, oltre ad aver omesso la «previa e corretta ponderazione delle sue complessive condizioni economiche», non aveva proceduto all'invio di un valido preavviso dell'imminente segnalazione alla C.R., in modo da permettergli di intraprendere iniziative atte ad evitarne le pregiudizievoli conseguenze.

Dalla lettura dell'ordinanza emerge che, nonostante la segnalazione *de qua* trovi giustificazione nell'evoluzione negativa dei rapporti patrimoniali intrattenuti tra le parti (oggetto di apposito giudizio pendente davanti alla Corte d'Appello territoriale, promosso dal ricorrente), il cliente aveva, nel frattempo, continuato a beneficiare degli affidamenti di altri istituti di credito, che, solo dopo la segnalazione oggetto del giudizio, avevano revocato (ovvero minacciato di revocare) le linee di credito in precedenza concesse, con grave pregiudizio per le sue attività imprenditoriali.

Il Giudice salernitano, risolto positivamente il profilo di ammissibilità della domanda ai sensi degli artt. 669-bis ss. e 700 c.p.c., in relazione alla materia in commento, accoglieva il ricorso ed ordinava la cancellazione della segnalazione.

Volendo semplificare le argomentazioni del Tribunale: a) quanto ai presupposti della appostazione *a sofferenza* del credito, a parere del giudicante, essa non poteva giustificarsi alla luce sia della valutazione della situazione patrimoniale complessiva del cliente (che, infatti, aveva continuato a beneficiare di affidamenti da parte di altri istituti di credito), sia della precedente condotta della Banca, la quale aveva dimostrato «di non nutrire particolari ansie circa l'eventuale irrealizzabilità di operazioni di rientro»; b) quanto alla procedura normativamente prescritta, l'istituto segnalante, nel classificare il credito come *a sofferenza*, non aveva proceduto all'invio della preventiva informativa, così come stabilito dall'art. 125, comma 3° del t.u.b., nonché dalle Istruzioni della Banca d'Italia, di cui alla Circolare n. 139/1991, e successivi aggiornamenti.

2. Con riferimento al primo dei punti di cui *supra*, è opportuno ricordare che, nell'ambito delle categorie di censimento strumentali al servizio di centralizzazione dei rischi di credito presso la Banca d'Italia, in quella *a sofferenza*, cui fa riscontro il livello più alto di deterioramento del credito, viene ricondotta l'intera esposizione per cassa e fuori bilancio (finanziamenti, titoli, derivati, etc.) nei confronti di clienti in «stato d'insolvenza», anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili.

Quanto alla valutazione richiesta all'intermediario partecipante (1), le Istruzioni della Banca d'Italia — che seguono le direttive del CICR (2) — parlano di complessiva e deficitaria situazione finanziaria del cliente, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile (ma non coincidente) alla condizione d'insolvenza in materia fallimentare. D'altra parte non potrebbe essere altrimenti: se

(1) Trattasi degli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia: *in primis*, le banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13 t.u.b., gli intermediari finanziari ex 106 t.u.b., iscritti nell'albo ovvero nell'elenco di cui agli artt. 64 e 107 t.u.b. e le società per la cartolarizzazione dei crediti, disciplinate dalla l. 30 aprile 1999, n. 130.

(2) Le attività e le funzioni del Servizio Centrale dei Rischi presso la Banca d'Italia sono disciplinate dalla Delibera CICR del 29 marzo 1994 (G.U. 20 aprile 1994, n. 91), recante norme sulla *Disciplina della Centrale dei rischi. Coordinamento con le norme del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, adottato ai sensi degli artt. 53, comma 1°, lett. b), 67, comma 1°, lett. b) e 107, comma 2°, t.u.b. Quanto alle modalità ed ai termini d'invio delle informazioni al sistema istituito presso la Banca centrale, il riferimento dovrà essere alle Istruzioni per gli intermediari creditizi, adottate dalla Banca d'Italia con la Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991, giunta al suo 14° Aggiornamento (29 aprile 2011), in www.bancaditalia.it.

l'art. 5 l. fall., nel determinare quale comune ed indefettibile presupposto oggettivo del fallimento, dell'amministrazione straordinaria e della ristrutturazione industriale, lo « stato d'insolvenza » del debitore (*status* di cui non detta una definizione, limitandosi solo ad indicarne le modalità di manifestazione), guarda a situazioni d'irreversibile crisi economico-finanziaria dell'impresa commerciale, la sua operatività nella disciplina in commento trova impedimento non solo da un punto di vista « oggettivo » (: il credito apposto a sofferenza è per definizione recuperabile, seppur con grandi difficoltà), ma anche « soggettivo », interessando, il servizio di centralizzazione dei rischi, anche i consumatori e le imprese non commerciali (3).

Negli ultimi anni, la stessa giurisprudenza di legittimità (4) ha specificato che, ai fini della segnalazione alla C.R., per sofferenza deve intendersi una nozione individuante una condizione d'incapacità finanziaria oggettivamente apprezzabile, la quale, per quanto riconducibile a situazioni di difficoltà economica meno gravi rispetto all'incapacità irreversibile di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, sia tale da giustificare l'attivazione di un « campanello d'allarme » (5) nei confronti del sistema

(3) Lo stato di insolvenza in materia fallimentare si estrinseca in un irreversibile squilibrio finanziario dell'impresa, di cui sono irrilevanti le cause (aziendali od extra-aziendali) e che prescinde dall'esistenza di una prevalenza delle passività sull'attivo patrimoniale: esso non coincide necessariamente con uno o più inadempimenti contrattuali, piuttosto sostanziandosi nell'incapacità di soddisfare « regolarmente » le proprie obbligazioni (ovverossia nei modi e nei tempi dovuti). Orbene, chiariti i caratteri del presupposto oggettivo per la dichiarazione di fallimento [in quanto individuanti « una situazione di oggettiva impotenza economica (*rectius* stato del patrimonio) funzionale e non transitoria per la quale l'imprenditore non è più in grado di far fronte regolarmente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla propria attività » : così, PALUCHOWSKI, *sub* Art. 5, in PALARDI, *Codice del fallimento*, Milano, 2009, 88], si è giustamente precisato che « se il debitore potesse legittimamente essere appostato a sofferenza soltanto qualora versasse in uno stato di decozione, sarebbe frustrata l'utilità del servizio di centralizzazione dei rischi, poiché gli intermediari si ritroverebbero nell'impossibilità di attivarsi in tempo utile per cautelare la propria posizione » (Cass., 1° aprile 2009, n. 7958, in *Corr. giur.*, 2009, 760 ss.).

Invero, se così non fosse, « le segnalazioni correrebbero il rischio di essere sempre tardive: lo scopo cui è preposto il sistema delle comunicazioni è quello di allarmare per tempo il mondo bancario rispetto alle difficoltà finanziarie di un determinato soggetto, proprio per evitare che altri intermediari finanziari facciano credito a chi non potrà onorare i propri debiti. Dunque solo un'informazione ragionevolmente preventiva rispetto alla dichiarazione di fallimento consente di realizzare l'obiettivo che sta alla base del sistema della Centrale dei rischi » (: così, SANGIOVANNI, *Segnalazioni alla Centrale dei rischi e questioni di responsabilità civile*, in *Danno resp.*, 2013, 254; cfr. GIUSTI, *Presupposti di legittimità della segnalazione presso la centrale dei rischi di posizioni « a sofferenza » e limiti della tutela cautelare e risarcitoria a fronte della illegittima segnalazione*, in questa *Rivista*, 2001, II, 578).

(4) Cfr.: Cass., 12 ottobre 2007, n. 21428, in *Foro it.*, Rep 2007, *Banca, credito e risparmio*, n. 132; Cass., 1° aprile 2009, n. 7958, in *Giur. comm.*, 2010, II, 666 ss., con nota di PACILEO, « Sofferenze bancarie »: presupposti di legittimità della segnalazione alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia; Cass., 24 maggio 2010, n. 12626, in *Danno resp.*, 2011, 285 ss., con nota di TROVATO, *Illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi e prova del danno alla reputazione economica*; Cass., 12 febbraio 2014, n. 3165, in *www.altalex.com*.

(5) Così, MORERA, *La centralizzazione dei rischi di credito: profili giuridici*, in *Dir. banc. merc. fin.*, 1996, 470. Sul tema, v. anche A. GABRIELLI, *La legittimità della segnalazione di un credito a sofferenza: una analisi gius-economica*, in questa *Rivista*, 2007, II, 661 e 664: « I sistemi di referenza creditizia costituiscono, infatti, una delle più importanti istituzioni in grado di supportare il buon funzionamento del mercato del credito. In altri termini, il flusso continuo di informazioni scoraggia sia situazioni di *adverse selection* nella fase delle negoziazioni, sia comportamenti opportunistici (c.d. *moral hazard*) durante l'esecuzione del rapporto (...). Il flusso di informazioni prodotto dalla C.R. costituisce un chiaro indice di valutazione per gli intermediari sia nella fase di negoziazione sia durante l'esecuzione del rapporto ».

credizio, rispetto al quale il servizio informativo della C.R. svolge la funzione di strumento per la gestione del rischio di credito.

Dal canto loro, i tribunali del merito si sono, a più riprese, interessati del (complesso e delicato) giudizio prognostico affidato all'intermediario segnalante, ai fini dell'appostazione *de qua*.

È stato chiarito, ad esempio, che una segnalazione a sofferenza non potrà scaturire dal mero ritardo ovvero dal volontario inadempimento del cliente, dovendo sussistere, dalla verifica della sua complessiva situazione finanziaria e patrimoniale, un effettivo riscontro dello stato di insolvenza (6).

Quanto agli elementi di cui tener conto, si richiede che vengano prese in esame le capacità produttiva e reddituale del segnalato, la situazione di mercato in cui lo stesso opera (nel caso, ovviamente, di segnalazione d'impresa), l'ammontare complessivo del debito nei confronti di eventuali enti creditizi ulteriori, il rischio di irrecuperabilità del credito da parte dell'intermediario, *etc.* Da un punto di vista procedurale, inoltre, si rinviengono casi in cui alla banca segnalante si è richiesto, se non di instaurare un vero e proprio contraddittorio con il cliente, quantomeno di procedere — con responsabilità (7) e diligenza professionale (8) — ad accertamenti sul suo stato d'insolvenza che, pur non paragonabili a quelli giudiziali, permettano un attento esame della solvibilità, in termini (non di perdita effettiva, bensì) di seria difficoltà di recupero del credito (9).

(6) In dottrina si è a lungo discusso se il concetto di *sofferenza* dovesse essere valutato in relazione al singolo rapporto di credito in corso con la banca segnalante (v. G. SCOGNAMIGLIO, *Sulla segnalazione a sofferenza nella Centrale dei Rischi della Banca d'Italia*, in questa *Rivista*, 1999, I, 303 ss.) ovvero — più correttamente — dovesse essere rapportato all'intero patrimonio del debitore segnalato. Per una ricostruzione in quest'ultimo senso, nonché per la disamina dei diversi orientamenti dottrinali e giurisprudenziali sul tema, si rinvia a DOLMETTA, *Il credito in sofferenza nelle Istruzioni di vigilanza sulla Centrale rischi*, in SCIARRONE ALIURANDI (a cura di), *Centrale dei rischi. Profili civilistici*, Milano, 2005, 36 ss.

(7) Le stesse Istruzioni della Banca d'Italia precisano che il « corretto funzionamento della Centrale dei rischi si fonda sul senso di responsabilità e sullo spirito di collaborazione degli intermediari partecipanti. (...) Particolare attenzione va riservata alla segnalazione delle informazioni anagrafiche della clientela; la precisa e completa comunicazione degli attributi anagrafici consente la corretta identificazione dei soggetti segnalati negli archivi della Centrale dei rischi ed evita inesattezze nella imputazione dei rischi. (...) L'attività di controllo non deve limitarsi alla fase di codifica, ma va estesa anche alle altre comunicazioni e ai flussi di ritorno periodici nei quali sono riportate le informazioni anagrafiche e di rischio dei singoli clienti; in assenza di rettifiche da parte degli enti segnalanti i dati registrati negli archivi della Centrale dei rischi si considerano implicitamente confermati ». La responsabilità degli istituti partecipanti per quanto riguarda le informazioni fornite alla C.R., nonché « l'osservanza degli adempimenti e dei termini previsti per la loro trasmissione e, in generale, il corretto svolgimento del servizio », sussiste anche « nel caso in cui gli intermediari si avvalgano di centri di elaborazione esterni per lo scambio di informazioni » con questa (Cap. I, Sez. I, § 5.).

(8) Sul dovere di diligenza (nella configurazione di cui al secondo comma dell'art. 1176 c.c.), quale clausola generale che impone, nello svolgimento dei rapporti bancari e finanziari, un « qualificato » sforzo volitivo e tecnico da parte dell'intermediario per realizzare l'interesse dell'altra parte e non lederne i diritti, v. DOLMETTA, *Trasparenza dei prodotti bancari. Regole*, Bologna, 2013, 228: è « frase corrente, in materia di diligenza, quella che la banca è soggetta di « elevata professionalità ». La frase si presta a due tipi di lettura: una sul piano dell'essere (la banca è diligente perché è un elevato professionista); l'altra, sul piano del dover essere (il parametro di diligenza della banca è quello dell'elevata professionalità) ».

(9) Sulla valutazione della complessiva situazione finanziaria del cliente, quale presupposto necessario al fine di procedere alla segnalazione a sofferenza nella C.R., cfr.: Trib. Milano, 19 febbraio 2001, in *Giur. it.*, 2002, I, 334 ss., con nota di SALINAS, *Osservazioni in tema di segnalazione alla centrale dei rischi e di responsabilità della banca*; Trib. Milano, 8 marzo 2006, con nota di A. GABRIELLI (nt. 5); Trib. Cagliari, 21 maggio 2009, con nota di FLORIS, *Sulla nozione di "sofferenza" ai fini della segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia*, in questa *Rivista*, 2011, II, 647.

Alla luce di tali premesse, sembra doversi condividere il ragionamento del Tribunale salernitano, lì dove osserva che la segnalazione *de qua*, pur essendo « il frutto dell'evoluzione negativa dei rapporti intrattenuti dalle parti e del rifiuto frapposto dal ricorrente di procedere al rientro, avendo egli avviato un contenzioso al fine di accertare e quantificare eventuali voci di danno in relazione alle concrete modalità di concessione del credito da parte della banca », deficitava del presupposto patrimoniale oggettivo richiesto ai fini dell'apposizione a sofferenza del credito.

A ben vedere, la soluzione trova ulteriore conferma nella compresenza di taluni indici rivelatori dell'anomalia dell'appostazione (10), avendo, il ricorrente, continuato

ss.; nonché Trib. Napoli, 12 marzo 2007, *ibidem*, 2008, II, 783 ss. (che, in tema di danno alla reputazione commerciale di una s.r.l., applica alla segnalazione *de qua* gli stessi principi elaborati per il caso di protesto levato illegittimamente, in quanto l'appostazione a sofferenza presso la C.R. « costituisce una modalità per rendere pubblica una notizia relativa alla situazione economica di un soggetto »).

Tra le altre pronunce di merito, v. anche Trib. Trapani, 20 gennaio 2009, in *www.ilcaso.it* e Trib. Salerno, 25 novembre 2009, in *Dir. fall.*, 2010, II, 582 ss., con nota di MENICUCCI, *Il danno da illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia: presupposti della segnalazione, risarcimento del danno e strumenti di tutela del soggetto illegittimamente segnalato* (: il giudice, nel riconoscere e liquidare equitativamente ad un imprenditore il danno da lesione all'immagine ed alla reputazione commerciale, precisa che, ai fini della segnalazione, non può considerarsi argomento decisivo il mero ritardo del pagamento di uno o più debiti; dovendo sussistere un effettivo rischio di insolvenza, desumibile da circostanze oggettive, che vadano oltre il semplice inadempimento del singolo rapporto). Di situazione d'impotenza finanziaria che non lasci presagire alcun margine di superamento, tanto « da porsi come lo stadio immediatamente prodromico alla situazione di insolvenza rilevante ai fini della dichiarazione di fallimento », parla, invece, il Trib. Prato, 14 ottobre 2013 (ord.), in *www.ilcaso.it*. Con riferimento agli accertamenti finalizzati al riscontro della situazione d'insolvenza del segnalato, cfr.: Trib. Padova, 5 aprile 2004 (ord.), in *Dir. fall.*, 2006, II, 255 ss., con nota di ZANARDO, *Il concetto di insolvenza tra diritto fallimentare e normativa bancaria: la segnalazione di crediti in sofferenza alla Centrale dei rischi*; la banca, seppur non tenuta a compiere accertamenti sull'insolvenza talmente rigorosi da poter essere assimilati a quelli giudiziali, deve tuttavia valutare responsabilmente la solvibilità del cliente in termini di seria difficoltà di recupero del credito; Trib. Bari, 19 maggio 2011, in *www.ilcaso.it* (: stante l'obbligo di procedere ad un'attenta valutazione della situazione finanziaria complessiva del segnalando, la banca potrebbe essere tenuta, « ove necessario, anche ad instaurare il contraddittorio con il cliente », laddove la situazione finanziaria — seppur complessa — non pregiudichi definitivamente ogni possibilità di riscossione del credito).

Si veda, infine, Trib. Matera, 28 giugno 2005 (ord.), in *Giur. merito*, 2007, II, 336 ss., con nota di COLAVOLPE, *In tema di tutela cautelare atipica in relazione ad una segnalazione « erronea », da parte della banca, alla Centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia: gli elementi dai quali desumere la oggettiva difficoltà economico-finanziaria del cliente, nei confronti sia della Banca segnalante sia di altri istituti di credito o società erogatrici, sono « individuabili esemplificativamente in protesti, pendenza di procedimenti esecutivi, ulteriori decreti ingiuntivi, squilibrio tra a disposizione del debitore e consistenza della debitoria da coprire e, quindi, verifica delle capacità di produzione di reddito e della liquidità, parametricate alla possibilità di far fronte, a mezzo delle dette disponibilità, alla debitoria da segnalare a sofferenza ».*

(10) Cfr. Trib. Milano, 12 marzo 2015 (ord.), in *www.ilcaso.it*, che ha dichiarato illegittima la segnalazione alla C.R. in presenza di indici di anomalia quali la coincidenza temporale tra la segnalazione e l'intrapresa procedura di mediazione promossa dal cliente, come finalizzata alla contestazione di alcuni addebiti ovvero l'ottenimento, da parte del segnalato, di un ingente finanziamento da parte di altro istituto di credito. Ciò evidenzia — a detta del giudice ambrosiano — una valutazione complessiva della situazione patrimoniale del cliente-debitore che non consente un giudizio di insolvenza dello stesso, né fa emergere la sussistenza di una condizione di sostanziale insolvenza.

Analogo ragionamento emerge dalla recente pronuncia del Trib. Verona, 12 novembre 2015 (ord.), in *www.ilcaso.it*: confermato l'onere della banca di procedere ad una (preventiva) valutazione del mutamento *in pejus* delle condizioni economico-finanziarie del cliente segnalato, è

sia ad operare quale imprenditore sia a beneficiare di linee di credito da parte di altri istituti, ragion per cui non doveva esser considerato come versante in uno stato tale da determinare una « situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza in materia fallimentare ».

3. Il provvedimento che si annota conferma che il giudizio sulla legittimità di una segnalazione alla C.R. richiede di essere condotto sotto un profilo sia « sostanziale » sia « procedurale », dovendo essere soddisfatte talune garanzie che impongono all'intermediario di preavvisare il segnalando-persona fisica della sua imminente, prima iscrizione negativa nella Centrale dei rischi; come emerge da una serie di disposizioni, richiamate anche dal *nostro* giudice.

In particolare, seppur con riferimento alle c.dd. centrali dei rischi private (11), l'art. 4, comma 7°, del *Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi di informazione creditizia* (12), al fine di permettere al segnalando di « correre ai ripari »,

illegittima la segnalazione a sofferenza (e quindi ne va ordinata, in via cautelare, l'immediata cancellazione), lì dove si accerti che l'intermediario abbia, nel corso del rapporto, tollerato i reiterati sconfinamenti dell'affidato; e, perciò, valutato quest'ultimo sufficientemente affidabile dal punto di vista creditizio. « Ne consegue che la richiesta al cliente di rientro immediato, in assenza di concreti indizi di sopravvenuto peggioramento della situazione economico-finanziaria, costituisce violazione degli obblighi di buona fede e correttezza nel rapporto e la contestuale segnalazione a sofferenza della posizione del cliente appare priva dei requisiti indispensabili ».

(11) Banche dati gestite da imprese private che offrono un servizio di raccolta, conservazione e condivisione dei dati creditizi nominativi, complementare a quello pubblico (in quanto le soglie di rischio considerate si pongono, per lo più, al di sotto di quelle prese in considerazione dalla Centrale dei rischi operante presso la Banca d'Italia): CRIF S.p.A., C.T.C., Experian, Assilea. I Sistemi d'informazione creditizia possono contenere: informazioni creditizie di tipo negativo (con riferimento ai rapporti di credito per i quali si sono verificati inadempimenti) ovvero informazioni creditizie, che attengono a richieste o rapporti di credito a prescindere dalla sussistenza di inadempimenti registrati nel sistema al momento del loro verificarsi. Ovviamente, trattandosi di un servizio privato, gli intermediari che hanno interesse a fruire dei servizi offerti da un S.I.C. concludono con il gestore della Centrale dei rischi un contratto in forza del quale gli trasmetteranno un certo tipo di informazioni relative ai propri clienti al verificarsi dei presupposti stabiliti nell'accordo. Dall'altra parte, gli intermediari acquistano il diritto a ricevere dal gestore privato tutte le informazioni rilevanti ai fini della valutazione del c.d. « merito creditizio » della propria clientela, attuale ovvero potenziale.

(12) Con il codice deontologico e di buona condotta dei c.dd. S.I.C. (Sistemi d'informazioni creditizie), emanato con Delibera del Garante *privacy*, 16 novembre 2004, n. 8 (G.U. del 23 dicembre 2004, n. 300, e modificata dall'*errata corrige* pubblicata in G.U. del 9 marzo 2005, n. 56), ai sensi del combinato disposto degli artt. 12 e 117 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*), si è voluto operare un progressivo avvicinamento alla disciplina delle centrali dei rischi pubbliche (bancarie, finanziarie ed assicurative), rispetto alla quale appariva evidente il gap normativo. Invero, posto che il Garante della *privacy* promuove la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, oltre a verificarne la conformità alle leggi ed ai regolamenti, le disposizioni del suddetto codice deontologico hanno carattere cogente: la loro osservanza, da parte dell'intermediario, costituisce condizione essenziale per un lecito e corretto trattamento dei dati personali. Orbene, il trattamento dei dati personali contenuti in uno dei S.I.C. potrà essere effettuato dal gestore e dai partecipanti esclusivamente per le finalità correlate alla tutela del credito ed al contenimento dei relativi rischi, con esplicita esclusione di ogni altro scopo. Ragion per cui, potranno essere utilizzati solo quei « dati personali di tipo obiettivo, strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite ». Parallelamente, il partecipante al sistema dovrà adottare idonee procedure di verifica per garantire la lecita utilizzabilità del sistema, la correttezza e l'esattezza dei dati comunicati al gestore, verificare accuratamente i dati trattati, nonché rispondere tempestivamente alle richieste di verifica del gestore, anche a seguito dell'esercizio di un diritto da parte dell'interessato. Per un

provvedendo ad adempiere alla propria obbligazione (ovvero a contestarne la fondatezza) (13), prevede che, al « verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l'interessato circa l'imminente segnalazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie ».

Dalla lettura della disposizione emerge, accanto al generale obbligo per gli intermediari di assumere tutte le iniziative necessarie a garantire la correttezza dei dati segnalati, la previsione di un obbligo specifico di preventiva informazione al cliente, in occasione della prima segnalazione quale « cattivo pagatore » a suo carico, posto in capo all'intermediario; e ciò, al fine di garantire un lecito e corretto trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 196/2003 (codice privacy) (14).

Dall'angolo visuale delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 385/1993 (e con specifico riferimento alle norme ivi contenute in materia di « credito ai consumatori », così come modificate dal d.lgs. n. 141/2010), l'art. 125, comma 3°, t.u.b., dispone che i « finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati [di natura sia pubblica sia privata] le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informativa è resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma » (15).

commento alla normativa, v. PELLECCIA, *Il codice deontologico per le centrali-rischi private*, in *Danno resp.*, 2005, 252 ss.

Sulla generale operatività delle norme deontologiche nel nostro ordinamento, in dottrina: DEL PRATO, *Regole deontologiche delle professioni e principio di sussidiarietà: l'esperienza italiana*, in *Riv. dir. civ.*, 2014, I, 764 ss., il quale ritiene che le norme deontologiche integrino le clausole generali caratterizzanti l'adempimento dell'obbligazione e l'esecuzione dei contratti (correttezza, buona fede e diligenza); invero, proprio per il tramite dell'art. 12 d.lgs. n. 196/2003, i codici deontologici e di buona condotta sono diventati regola del corretto impiego dei dati personali e, perciò, rilevanti a pieno titolo nella giuridicità. Quanto all'ingresso di tali regole deontologiche nel rapporto tra il professionista ed il cliente, l'A. sottolinea come le stesse vengano in rilievo quali fonti secondarie d'integrazione del contratto, ai sensi dell'art. 1374 c.c.

(13) Così, ABF, 2 ottobre 2013, n. 5014, che parla di « congruo anticipo [dell'invio del preavviso] rispetto al momento dell'effettivo inoltro » della segnalazione alla C.R. Sul punto, v. altresì ABF, 22 giugno 2012, n. 2126, nella quale si precisa che, oltre a permettere al cliente di rimediare alla propria situazione debitoria, la funzione di tali preavvisi « è anche quella di evitare errori o fraintendimenti grazie al controllo critico che il segnalando è in grado di esercitare sui motivi della divisata segnalazione ». Tutte le decisioni dei Collegi ABF citate sono interamente consultabili in www.arbitrobancariofinanziario.it.

(14) Cfr. Provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, del 16 luglio 2009, nel quale si legge: « La disposizione introdotta dall'art. 4, comma 7, del (...) codice di deontologia e di buona condotta prevede l'obbligo per il partecipante di fornire un preavviso all'interessato — ovvero la persona alla quale si riferiscono i dati trattati e quindi, tanto al soggetto che ha accesso al finanziamento, quanto al suo eventuale coobbligato — circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie e ciò al verificarsi di ritardi nei pagamenti; (...) il mancato rispetto del citato art. 4, comma 7, dello stesso codice di deontologia, con riferimento alle segnalazioni di ritardi nei pagamenti di finanziamenti, comporta l'illiceità delle comunicazioni medesime ai sensi dell'art. 12, comma 3, del codice in materia di protezione dei dati personali ».

(15) È utile ricordare che, al fine di evitare irresponsabili concessioni di prestiti nel settore del credito al consumo, l'art. 124-bis t.u.b. pone in capo al soggetto finanziatore l'obbligo di accertare, già nella fase istruttoria del finanziamento, la capacità del richiedente di restituire il capitale erogato (c.d. « merito creditizio » del consumatore). Strumentali a dette finalità di corretta allocazione delle risorse finanziarie (in linea, peraltro, con il principio generale della « sana e prudente gestione » ex art. 5 t.u.b.), sono le apposite banche dati consultabili dall'istituto finanziatore (art. 125 t.u.b.). Occorre altresì precisare che, considerato il carattere riservato dei dati personali censiti dalle centrali dei rischi, l'utilizzo del relativo servizio dovrà essere subordinato al rispetto del c.d. principio generale delle finalità, operante in materia di tutela dei dati personali; di modo che le richieste relative all'accesso ai dati potranno essere avanzate solo ed esclusivamente

Quanto alle Istruzioni dettate dalla Banca d'Italia, infine, è previsto che gli intermediari partecipanti al servizio della C.R. « devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) la prima volta che lo segnalano a sofferenza »; con l'ulteriore precisazione che detto obbligo « non configura in alcun modo una richiesta di consenso all'interessato per il trattamento dei suoi dati » (Cap. II, Sez. 2, § 1.5.).

Ciò premesso, solleva qualche dubbio il richiamo del Tribunale alle norme deontologiche, trattandosi, nel caso di specie, di una segnalazione alla C.R. di diritto pubblico.

Orbene, ferma l'accertata non ricorrenza del presupposto della « insolvenza », così come richiesto ai fini dell'appostazione a sofferenza, l'istituto di credito precedente aveva omesso di preavvisare il cliente ai sensi del terzo comma dell'art. 125 t.u.b., a nulla rilevando (almeno dal punto di vista della disciplina applicabile) il richiamo alle norme deontologiche e di buona condotta (l'art. 4, comma 7°, in particolare, rileva quale condizione di liceità del trattamento dei dati da parte del gestore del servizio, e non quale regola del rapporto intercorrente tra l'intermediario ed il suo affidato) (16).

Ciononostante, il passaggio del provvedimento in commento ci dà l'opportunità di

per un utilizzo coerente con le finalità connesse all'assunzione e gestione del rischio di credito (si pensi, ad esempio, alla richiesta, da parte di una banca, dei dati economico-patrimoniali di un soggetto non ancora affidato, rispetto al quale è stata avviata una istruttoria propedeutica all'instaurazione di un rapporto di natura creditizia o comunque comportante l'assunzione di un rischio da parte dell'istituto).

In dottrina si segnala, ormai da tempo, come nel nostro ordinamento si registri, la tendenza a contemperare lo sviluppo dei sistemi informativi con la protezione dei soggetti i cui dati personali, in primis quelli di natura economico-patrimoniale, siano oggetto di raccolta, elaborazione e diffusione. Sul tema, senza la pretesa di esaustività: ZENO-ZENCOVICH, *Privacy e informazioni a contenuto economico nel d. legisl. n. 196 del 2003*, in *Studium juris*, 2004, 452 ss.; SCIARRONE ALIBRANDI, *Centrali dei rischi creditizi e normativa di privacy: informazione e controlli dell'interessato*, in *Riv. dir. civ.*, 2003, I, 423 ss.; MARCHESE, *Segnalazione dei crediti in sofferenza alla Centrale dei rischi con particolare riferimento agli interessi tutelati dalla relativa normativa*, in *Giur. comm.*, 2003, II, 404 ss.; MINNELI, *Tutele privacy e di diritto comune per il "recupero" della correttezza dei dati trasmessi alle centrali dei rischi*, in SCIARRONE ALIBRANDI (a cura di), *Trasmissione dei dati alle centrali dei rischi: consenso e informazione dell'interessato*, Milano, 2005, 121 ss.; FRAU, *Attività bancaria e trattamento dei dati personali*, in D'ORAZIO-CUFFARO-RICCIUTO (a cura di), *Il codice del trattamento dei dati personali*, Torino, 2007, 519 ss.

(16) A tal riguardo, interessanti spunti si rinvencono in ABF, 13 giugno 2013, n. 3203: la differenza normativa tra la segnalazione nella C.R. pubblica (« ove il preventivo avviso non costituisce condizione di validità della segnalazione stessa ») e quella effettuata negli archivi privati gestiti dal S.I.C. (« ove invece la preventiva informazione al cliente assurge — giusta previsione di cui all'art. 4, 7° co., del relativo codice di deontologia e di buona condotta — a requisito di validità della segnalazione »), non dovrebbe essere tale da impedire una lettura delle stesse coordinata « con il diritto del cliente ad essere informato, tanto più ove l'intermediario intenda assumere iniziative potenzialmente pregiudizievoli nei suoi confronti, e con le regole sulla trasparenza e correttezza dei rapporti con gli intermediari ».

Tutt'altra interpretazione dà, invece, ABF, 17 novembre 2011, n. 2484: le segnalazioni alla C.R. sono, per gli intermediari, un obbligo *ex lege* (cfr. artt. 51, 66 comma 1°, e 107, comma 3°, t.u.b.), per cui la loro validità non è subordinata ad una previa informativa al cliente interessato, il cui consenso non è richiesto; ragion per cui, l'obbligo di informare per iscritto il cliente, quando gli intermediari lo segnalano per la prima volta, non costituisce condizione di legittimità della segnalazione stessa. « Tale informativa » — continua il Collegio — « persegue la finalità di rendere edotto il cliente della segnalazione della sua posizione di debitore in sofferenza, per cui la sua mancanza potrebbe rilevare sotto altri profili, come, ad esempio, ai fini di un'eventuale contestazione circa la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione stessa in base alle disposizioni della normativa vigente, con conseguenze anche sotto il profilo risarcitorio. All'infondatezza della domanda di cancellazione consegue l'insussistenza di un danno risarcibile ».

arricchire il discorso con talune non trascurabili precisazioni, così come emerse dalla giurisprudenza dell'Arbitro Bancario Finanziario.

Si pensi, ad esempio, al contenuto del preavviso in merito all'imminente segnalazione, al riguardo sono stati valutati come insufficienti quei preavvisi inviati sotto forma di mero atto di messa in mora, occorrendo, al contrario, specifici preavvisi idonei ad informare il cliente dell'imminente intenzione dell'intermediario di procedere alla segnalazione a suo nome (17); ovvero alla forma del suddetto preavviso — stante la genericità sul punto, sia del t.u. delle leggi in materia bancaria e creditizia (: il terzo comma dell'art. 125 t.u.b., parla semplicemente di « informativa »), sia del codice di deontologia e di buona condotta (: al settimo comma, l'art. 4 prevede un — non meglio specificato — obbligo di avvertimento) — in riferimento alla quale l'orientamento dell'ABF sembra essere quello di non riconoscere decisività probatoria alla mera produzione, da parte dell'intermediario, di copia della lettera di preavviso della segnalazione, richiedendo di comprovarne l'effettiva ricezione da parte del segnalando. Non solo il difetto del preavviso, ma anche quello relativo alla prova del ricevimento del medesimo da parte del destinatario, provoca l'illegittimità dell'iscrizione, a prescindere dalla sussistenza o meno dei presupposti « sostanziali » della segnalazione (18).

Sul punto, invero, si è reso necessario un intervento chiarificatore da parte del

(17) Di conseguenza, il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'intermediario comporta una pronuncia sull'illegittimità della segnalazione negativa, di cui verrà ordinata la cancellazione.

Ex plurimis, cfr.: ABF, 22 marzo 2010, n. 137; ABF, 31 maggio 2010, n. 475; ABF, 17 giugno 2010, n. 541; ABF, 9 agosto 2010, n. 878; ABF, 6 settembre 2010, n. 902; ABF, 30 settembre 2010, n. 999; ABF, 22 ottobre 2010, n. 1147; ABF, 12 novembre 2010, n. 1301; ABF, 10 dicembre 2010, nn. 1478 e 1481; ABF, 14 gennaio 2011, nn. 98 e 116; ABF, 7 settembre 2011, n. 1788; ABF, 29 settembre 2011, n. 1831; ABF, 10 ottobre 2011, n. 2102; ABF, 13 dicembre 2011, n. 2713; ABF, 27 dicembre 2011, n. 2864; ABF, 19 gennaio 2012, n. 188; ABF, 20 gennaio 2012, n. 211; ABF, 18 maggio 2012, n. 1620; ABF, 19 luglio 2012, n. 2487; ABF, 25 luglio 2012, n. 2583; ABF, 30 luglio 2012, n. 2636; ABF, 16 ottobre 2012, n. 3367; ABF, 3 aprile 2013, n. 1773; ABF, 5 aprile 2013, n. 1845; ABF, 19 aprile 2013, n. 2083; ABF, 19 agosto 2013, n. 4397; ABF, 23 settembre 2013, n. 4832; ABF, 20 novembre 2013, n. 5948; ABF, 11 dicembre 2013, n. 6478; ABF, 4 luglio 2014, n. 4339; ABF, 22 agosto 2014, n. 5336; ABF, 8 settembre 2014, n. 5686; ABF, 6 ottobre 2014, n. 6529; ABF, 21 novembre 2014, n. 7791; ABF, 5 dicembre 2014, n. 8147; ABF, 30 dicembre 2014, n. 8664.

(18) In linea con questo orientamento, tra le più recenti, cfr.: ABF, 23 gennaio 2015, n. 496 (in tema di condanna dell'intermediario per illiceità — sia sul piano dei presupposti sostanziali che su quello dei presupposti formali — della segnalazione in Crit); ABF, 6 marzo 2015, n. 1682 (che ha escluso la prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di preavviso davanti alla produzione — da parte dell'intermediario — di una serie di lettere standard, prive di qualsiasi elemento che ne attestasse l'avvenuta spedizione); ABF, 11 marzo 2015, n. 1802 (: l'intermediario che si limita a produrre una copia della lettera di preavviso di segnalazione indirizzata al cliente, non fornisce « la prova della sua concreta trasmissione e, quindi, dell'effettiva ricezione da parte del ricorrente »); ABF, 29 aprile 2015, nn. 3371 e 3399 (nel caso in cui l'intermediario sia in grado di comprovare solo l'avvenuta spedizione, per posta ordinaria, del preavviso e non anche la sua ricezione, rimarrà gravato dall'onere di provarne la conoscenza da parte del cliente, non potendo beneficiare della presunzione ex art. 1335 c.c.); ABF, 24 giugno 2015, n. 5063 (che riconosce il diritto del ricorrente ad ottenere la cancellazione della segnalazione negativa, giudicando insufficiente l'aver predisposto, da parte dell'intermediario, diverse comunicazioni recanti il preavviso di cui all'art. 4, comma 7° cod. deontologico SIC, « all'indirizzo del ricorrente avvalendosi del sistema Postel, senza tuttavia offrire alcun elemento probatorio idoneo a dimostrare l'avvenuto invio e la conseguente ricezione di tale informativa »). Si veda, infine, ABF, 15 settembre 2015, n. 7315: pur rigettando la richiesta risarcitoria in merito al danno non patrimoniale avanzata dal ricorrente (stante la necessaria lesione alla « reputazione di buon pagatore », non riscontrabile in presenza di ulteriori segnalazioni negative a carico del consumatore), il Collegio ordina la cancellazione dei dati illegittimamente trattati in SIC, per difetto di comunicazione che preavvertisse dell'imminente iscrizione negativa nei sistemi di informazione creditizia; giudicando insufficiente l'eventualità che, nel corso del

Collegio di Coordinamento dell'Arbitro Bancario Finanziario (19), il quale ha chiarito come i suddetti mezzi di comunicazione rientrino, pur non avendo natura negoziale, nel novero delle dichiarazioni recettizie, regolate, nel silenzio della legge speciale, dai principi generali di cui agli artt. 1334 e 1335 del codice civile. (20) Dette previsioni, debitamente sviluppate dalla nomofilachia della Corte di Cassazione (21), « prevedono un delicato quanto collaudato equilibrio tra l'imposizione dell'onere di provare che la comunicazione sia stata ricevuta in capo al mittente e l'esigenza di non imporre oneri di impossibile assolvimento e perciò temperano tale onere mediante una serie di presunzioni semplici, tra le quali però non può rientrare la asserzione di aver inviato la comunicazione dovuta mediante posta ordinaria perché tale forma di comunicazione non lascia di sé alcuna traccia documentabile ».

Al contempo — aggiunge il Collegio di Coordinamento dell'ABF — non può escludersi completamente la possibilità di ammettere che la prova della ricezione, da parte del debitore, del preavviso dell'imminente segnalazione negativa a suo carico (o comunque la prova della sua conoscenza), possa essere fornita dalla presenza di indizi gravi, precisi e concordanti (22); nonché dando rilievo, se del caso, a fatti notori ovvero a massime di esperienza.

Nonostante il dovere di esplicitare per iscritto l'imminente registrazione del nominativo del debitore nella C.R. sia da considerarsi alla stregua di un « principio immanente » al sistema delle relazioni che intercorrono tra l'intermediario segnalante ed il cliente segnalando, la mancata prova della ricezione della comunicazione non è stata considerata, da taluni Collegi, argomento decisivo ai fini dell'illegittimità della segnalazione. Più specificamente, alla luce di particolari elementi di fatto, come il significativo lasso di tempo intercorso fra la data di costituzione in mora e la segnalazione alla C.R. ovvero la ricezione, da parte dell'intermediario, delle richieste di

rapporto, l'intermediario avesse reso edotto il cliente del negativo andamento della sua posizione oltreché dei rischi (genericamente) connessi alle sue reiterate condotte omissive.

(19) Collegio di Coordinamento ABF, 24 settembre 2012, n. 3089. Conformi le successive pronunce del medesimo Collegio del 26 ottobre 2012, nn. 3499, 3500 e 3503.

(20) È noto che la peculiarità degli atti recettizi è legata alla loro efficacia, avendo essi effetto dal momento della conoscenza da parte del destinatario, e non dal momento in cui la dichiarazione stessa viene emessa. L'art. 1335 c.c., stabilisce un'equivalenza tra la conoscenza e la conoscibilità della dichiarazione, la cui operatività è ancorata al dato oggettivo dell'arrivo della dichiarazione nella sfera di controllo del destinatario, ossia al suo indirizzo. Orbene, lì dove il destinatario neghi l'avvenuta ricezione della dichiarazione, il summenzionato meccanismo presuntivo non è più in grado di operare. Quanto alle attività del destinatario dell'atto unilaterale recettizio, la dottrina tradizionale, pur non postulando comportamenti ultronei rispetto all'uso della normale diligenza (R. SCOGNAMIGLIO, *Dei contratti in generale*, in *Commentario Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1970, 360), ha avuto modo di precisare che possono sussistere, da parte del destinatario, talune attività collaterali, di carattere strumentale, per agevolare ovvero preparare le condizioni della ricezione stessa (GIAMPICCOLO, *La dichiarazione recettizia*, Milano, 1959, 339).

(21) Salvo che una forma determinata (ad esempio, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno) sia stata espressamente prescritta dalla legge, ovvero prevista dalle parti, l'atto unilaterale recettizio potrà essere portato a conoscenza del suo destinatario con qualsiasi strumento di comunicazione, purché concretamente idoneo a farne apprendere compiutamente e correttamente il contenuto: cfr. Cass., 16 gennaio 2006, n. 758, in *Riv. it. dir. lavoro*, 2006, II, 625 ss.; Cass., 13 aprile 2006, n. 8649, in *Mass. Foro it.*, 2006, 694; Cass., 4 giugno 2007, n. 12954, *ivi*, 2007, 1020; Cass., 8 agosto 2007, n. 17417, *ivi*, 2007, 1349; Cass., 25 settembre 2014, n. 20167.

(22) Perciò — conclude il Collegio di Coordinamento ABF, n. 3089/2012 — « in caso di spedizione del preavviso mediante posta ordinaria, la successiva iscrizione del preavviso in C.R. è automaticamente illegittima, perché esso conduce solo a concludere che nessuna presunzione può scattare; ma se si parte dall'assunto, sicuro, che anche la forma della prova è libera, la mancata assistenza di presunzioni rinvia semplicemente al formarsi del libero convincimento del giudicante sulla base di tutti gli elementi di cui può disporre ».

adempimento, è possibile desumere, non solo la piena contezza del proprio debito da parte del segnalato, ma anche l'alta improbabilità che dalla comunicazione (di cui viene addotta la mancata ricezione) potesse far seguito un comportamento difforme rispetto a quello concretamente tenuto: ragion per cui il cliente insolvente non potrà dolersi dell'iscrizione del proprio nominativo, quale cattivo pagatore, in una banca dati (23).

4. La tematica relativa alle procedure di preavviso di prima segnalazione negativa alle centrali dei rischi (sia pubbliche che private) ci impone di accennare, infine, ad un ulteriore aspetto, così come originato dal recente intervento legislativo in materia di riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese. A norma dell'art. 40, comma 2°, d.l. n. 201/2011 (convertito in l. 22 dicembre 2011, n. 214), infatti, sono stati abrogati gli oneri in materia di *privacy* relativi al trattamento dei dati sensibili delle persone giuridiche, degli enti e delle associazioni, mantenendoli per i soli consumatori, rispetto ai quali opera una disciplina normativa diversificata (24).

Fermo il dato normativo che qualifica quali disposizioni di natura speciale quelle di cui agli artt. 4 del cod. deontologico S.I.C. e 125 t.u.b., e, per ciò stesso, di stretta interpretazione ed insuscettibili di applicazione estensiva nei confronti di soggetti estranei al sistema concluso del credito ai consumatori (25), parte della dottrina ha proposto una lettura « correttiva » della nuova disciplina, ispirata ad una prospettiva fondata sui canoni della correttezza e della buona fede, quali categorie generali informanti il complesso rapporto — precontrattuale e contrattuale — intercorrente tra

(23) Cfr.: ABF, 22 febbraio 2010, n. 352; ABF, 11 agosto 2010, n. 880; ABF, 11 gennaio 2011, n. 47; ABF, 12 agosto 2011, n. 1730; ABF, 14 novembre 2011, n. 2451; ABF, 17 novembre 2011, n. 2484. Decisioni relative a fattispecie in cui la dimostrata abitudine all'inadempimento (ovvero al ritardo dei pagamenti dovuti) ha indotto i Collegi giudicanti ad escludere che il preavviso di segnalazione, di cui si adduceva la mancata ricezione, avrebbe potuto orientare diversamente il comportamento del ricorrente, quale nei fatti concretamente tenuto. Al contrario, non sembra doversi completamente aderire all'interpretazione eccessivamente restrittiva che, qualificati come dati « semisensibili » le informazioni registrate nella C.R. (fermo restando, naturalmente, il rispetto delle finalità del loro utilizzo da parte degli appartenenti al sistema bancario), pretende dal ricorrente, ai fini della dichiarazione dell'illegittimità della segnalazione e del risarcimento del danno, sia il raggiungimento della piena prova circa la diffusione dei dati relativi alla propria segnalazione al di fuori del circuito interbancario, sia in punto di nesso di causalità, che qualora fosse stato tempestivamente informato, egli sarebbe stato in condizione di evitare la segnalazione (cfr.: ABF, 17 maggio 2011, n. 1022; ABF, 7 giugno 2011, n. 1191 e ABF, 14 novembre 2011, n. 2451).

(24) È utile ricordare che, fermi il carattere riservato delle informazioni creditizie contenute negli archivi della C.R., nonché il loro utilizzo per le sole finalità connesse con l'assunzione e la gestione del rischio del credito, gli intermediari partecipanti sono esonerati dall'obbligo di acquisire il preventivo consenso degli interessati nel momento in cui ne comunicano i dati — in forza di una previsione di legge — alla Centrale dei rischi (cfr. artt. 51, 66, comma 1°, 107, comma 3°, t.u.b. ed art. 24, comma 1°, lett. a), d.lgs. n. 196/2003): detto trattamento dei dati personali sensibili, infatti, è necessario e strumentale all'adempimento di obblighi previsti da norme di legge, nazionali o comunitarie. Stesso dicasi per il trattamento dei dati del cliente operato, quale ente pubblico economico, dalla Banca d'Italia (nei cui confronti il diretto interessato non potrà esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di integrazione, etc., relativi ai propri dati personali, di cui all'art. 7 cod. *privacy*).

(25) Dello stesso avviso è anche il Collegio Coordinamento ABF, 20 maggio 2015, n. 4140, il quale osserva come « il diverso trattamento tra persone fisiche e giuridiche, appare il frutto di una inequivoca volontà di semplificazione in materia di *privacy* nei confronti delle imprese, concretatesi nella riduzione degli adempimenti amministrativi a loro carico e nell'alleggerimento della gestione dei rapporti commerciali tra imprenditori (con conseguente liberalizzazione di utilizzo e cessione di elenchi di dati riferibili a società, enti e associazioni). E la scelta, per quanto opinabile, non appare inficiata da irrazionalità ove si consideri l'interesse professionale e gli strumenti di conoscenza di cui specialmente le persone giuridiche (e non le persone fisiche), dispongono per controllare le loro posizioni debitorie e per fronteggiare i rischi di segnalazione nelle banche dati ».

l'intermediario ed il cliente (26); così tentando un riavvicinamento dei due diversificati sistemi di tutela, soprattutto in base alla considerazione che vede nell'esattezza delle informazioni creditizie l'espressione di un interesse di portata generale (27).

Pur non essendo questa la sede per affrontare la tematica, preme sottolineare che la scelta legislativa, forse sulla spinta di intenti eccessivamente deregolamentativi, sembra aver originato un pericoloso vuoto di tutela in materia di trattamento dei dati personali sensibili, ex art. 15, cod. privacy, a danno dei soggetti collettivi (persone giuridiche, società, enti, associazioni); con ricadute anche sull'applicazione delle norme del codice deontologico S.I.C.

5. Notazione finale meritano poi le problematiche emerse in riferimento all'ammissibilità della tutela cautelare in tema di segnalazione illegittima alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia.

La questione, tutt'altro che marginale, è stata (indirettamente) normata dal d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 (28), con il quale si è modificato il regime processuale applicabile alle controversie in materia di protezione dei dati personali. Sul punto,

(26) Osserva FRIGENTI, *Segnalazioni presso le centrali dei rischi: profili evolutivi*, in questa *Rivista*, 2013, I, 371: « L'impressione è che nel nostro sistema sia andata affermandosi l'idea che l'attività di centralizzazione dei dati attinenti ai rapporti di credito non si esaurisca sul piano del rapporto tra l'intermediario segnalante e il gestore della centrale rischi (...) ma si caratterizzi quale attività che inverte il rapporto tra banca e cliente, quanto meno per quanto concerne la fase di trasmissione dei flussi informativi ad opera dell'intermediario ». Ne discende — a detta dell'A. — « un ribaltamento della prospettiva nella quale viene giuridicamente disciplinato il fenomeno », che è passata da un'impostazione finalizzata alla tutela del segnalato (dalla logica dell'esigenza di tutelare il cliente segnalato dai possibili effetti pregiudizievoli che l'attività condotta da un terzo è in grado di provocare nella sfera dei suoi interessi giuridicamente protetti, *in primis*, quello alla riservatezza dei propri dati), ad una che richiede una raccolta e trasmissione dei dati del proprio cliente effettuata, dall'intermediario, nel necessario rispetto delle norme contrattuali (ivi incluse « quelle derivanti dal principio di buona fede e correttezza *in executivis* (artt. 1175 e 1375 c.c.), frequentemente invocato in ambito bancario al fine di individuare i confini entro i quali l'intermediario può legittimamente muoversi nel compimento della propria attività »).

(27) Sulla questione, si rinvia a MURCIARONE, *Centrali dei rischi ed esclusione degli enti collettivi dalle tutele del codice della privacy*, in questa *Rivista*, 2015, I, 381 ss. Per l'A., i frammentati dati normativi (presenti tanto all'interno del cod. deontologico S.I.C. quanto nel t.u. bancario), dovrebbero « unificarsi nella regola per cui l'intermediario deve preavvertire il cliente della segnalazione di qualsiasi dato negativo, anche se il cliente sia un ente collettivo, di qualunque tipo sia il rapporto di finanziamento. La regola pare infatti discendere dal principio di buona fede: non sussistendo un forte interesse dell'intermediario contrario al preavviso, anzi essendo anche interesse proprio dare l'opportunità al cliente di dimostrare l'erroneità della preannunciata segnalazione ovvero di evitarla, adempiendo » (p. 385). Sulla generale operatività delle clausole di buona fede e correttezza (quali norme di condotta che impongono alla parte la considerazione della utilità dell'altra, in forza della solidarietà contrattuale), v. BENATTI, *La clausola generale di buona fede*, *ibidem*, 2009, I, 250-251: le disposizioni di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. « fondano la categoria dogmatica dei c.d. doveri di protezione che integrano il contenuto del contratto, sono accessori all'obbligo di prestazione e sono diretti a realizzare il risultato utile che le parti si attendono. Essi sono doveri di informazione, avviso, custodia, segreto, cooperazione, di tutela dell'altrui interesse, di salvataggio e, con qualche dubbio in alcuni scrittori, di conservazione ». Sulla buona fede in senso oggettivo, quale « clausola madre » che dovrebbe ispirare i comportamenti della banca verso i propri clienti (attuali ovvero potenziali), nonché sulle sue diverse applicazioni, si rinvia a DOTTAZZI (nt. 8), *passim*.

Quanto, invece, ai contributi della dottrina civilistica in tema d'interpretazione e tipizzazione delle clausole generali contenute nel codice civile, si vedano gli studi recentemente raccolti in PATTI, *Ragionevolezza e clausole generali*, Milano, 2013 (in particolare; pp. 33 ss. e 81 ss.).

(28) G.U. 21 settembre 2011, n. 220. Emanato in applicazione dell'art. 54, l. 18 giugno 2009, n. 69, in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili.

invero, si sono registrate pronunce contrastanti da parte dei Tribunali, nonostante la recente novella all'art. 152 d.lgs. n. 196/2003 (in materia di tutela giurisdizionale con riguardo alle controversie in materia di *privacy*) (29).

Volendo richiamare le parole del Giudice salernitano, se « è vero che nel testo originario la norma prevedeva al comma 6 la possibilità di adottare provvedimenti resi necessari dal pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile, con formula che è sembrato delineasse una misura tipica destinata a prevalere sul ricorso ex art. 700 c.p.c. in quanto connotato da residualità (ma solo ritenendo anche preclusa la possibilità di riqualificare la domanda alla stregua della norma applicabile), detta previsione non è riprodotta nell'art. 10 del d.lgs. 151/2011 (che ha modificato l'art. 152 t.u. *privacy*), sicché il dubbio di ammissibilità non trova oggi alcuna base testuale, restando quindi impregiudicata la piena applicabilità delle norme generali (artt. 669-bis e ss. e art. 700 c.p.c.) coerenti con il rito del lavoro cui soggiace la domanda di merito » (30).

A nostro parere il ragionamento del giudicante va condiviso.

L'art. 10 del decreto legislativo (rubricato « Delle controversie in materia di applicazione delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali »), infatti, dopo aver previsto che le controversie di cui all'art. 152 cod. *privacy* siano regolate dal rito del lavoro, passa a normare il ricorso avverso i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, stabilendo che l'efficacia esecutiva del provvedimento può, nelle more della sua impugnativa, essere sospesa, con ordinanza ovvero con decreto pronunciato fuori udienza, lì dove ricorrano « gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate nella motivazione » (v. art. 5 D.Lgs. n. 150/2011).

Orbene, alla luce del dato normativo, non sembra doversi applicare il rimedio tipico in materia di tutela della *privacy* alla segnalazione alla C.R., per carenza dei suoi stessi presupposti: quest'ultima, a ben vedere, non origina da un provvedimento dell'autorità amministrativa che si vuol rendere inefficace, bensì da una trasmissione di dati posta in essere da un soggetto privato, in conformità a quanto previsto dalla Circolare n. 139/1991 (31).

(29) Cfr. Trib. Salerno, 23 maggio 2012, in *Corr. merito*, 2012, 881 ss., con nota di VALORE, *La tutela contro le illecite segnalazioni alla Centrale Rischio*; Trib. Napoli, 2 luglio 2013, in *www.ilcaso.it*; Trib. La Spezia, 29 gennaio 2014 e Trib. Catanzaro, 9 maggio 2014 *ibidem*, che respingono, per inammissibilità, il ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. in materia di richiesta di cancellazione di nominativo iscritto in una C.R., sulla base della previsione di un rimedio tipico ai sensi degli artt. 10 e 15 del d.lgs. n. 150/2011. Che la giurisprudenza, in punto di ammissibilità di un provvedimento cautelare d'urgenza ex art. 700 c.p.c., non sia pacifica, emerge in modo particolare dalla lettura delle ordinanze del Trib. Verona, del 30 ottobre 2012 e del 18 marzo 2013, in questa *Rivista*, 2014, II, 212 ss., con nota di F.S. MARTORANO, *Segnalazione in Centrale Rischio e violazione della privacy: gli strumenti di tutela interinale dopo il d.lgs. 150/2011*: l'una nel senso del diniego, l'altra nel senso dell'ammissibilità.

(30) Per quanto concerne i presupposti perché si possa ottenere un provvedimento cautelare d'urgenza che ordini la cancellazione (o quantomeno la sospensione) della segnalazione, è noto che sarà necessaria la compresenza del « *fumus boni iuris* » (ossia che la pretesa fatta valere dal ricorrente appare essere fondata e, quindi, che la segnalazione appare essere avvenuta in assenza dei presupposti che la legittimano) e del « *periculum in mora* » (ovvero il pericolo attuale che il diritto del ricorrente possa subire un pregiudizio che, alla luce delle circostanze di fatto, si presenti come imminente ed irreparabile). Nel caso di specie, la sussistenza del concreto *periculum*, trovava particolare conferma nella impossibilità per il ricorrente (e proprio a causa della segnalazione) di avvalersi della moratoria di sospensione del pagamento della quota capitale della rata dei mutui e dei finanziamenti, prevista — per il periodo 2015/2017 — dalla l. 23 dicembre 2014, n. 190, per i debiti bancari di famiglie e piccole e medie imprese.

(31) Analogo ragionamento si rinviene nell'ordinanza del Trib. Verona, 27 maggio 2014, in *www.ilcaso.it*. Sull'ammissibilità di una domanda cautelare diretta ad ottenere la cancellazione della segnalazione presso le centrali dei rischi, cfr.: Trib. Asti, 24 giugno 2015, inedita; Trib. Milano, 12 marzo 2015 (nt. 10); Trib. Verona, 12 novembre 2015 (nt. 10); Trib. Milano, 15 ottobre 2014, in

D'altro canto, è da escludere la legittimazione passiva della Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., nei casi in cui la parte attrice prospetti una responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'istituto di credito o finanziario per aver proceduto ad un'illegittima od erronea segnalazione alla C.R. Nella prospettata eventualità, infatti, la non sussistenza di un interesse della Banca d'Italia a contraddire ovvero a resistere in sede giudiziale alla domanda attorea, trova conferma nel fatto che la rettifica dei dati e dello status del cliente deve avvenire a cura esclusiva dell'intermediario segnalante (secondo quanto disposto dalle Istruzioni); mentre alla Banca Centrale compete (non già una valutazione del rischio del credito, bensì) una verifica limitata esclusivamente alla esattezza dei dati anagrafici del cliente ed alla entità del credito vantato nei suoi confronti.

Come si è cercato, pur brevemente, di delineare nelle pagine precedenti, la materia offre spunti di notevole interesse: ferma la rilevanza pubblica delle finalità perseguite dai detti sistemi informativi complessi (*in primis*, la stabilità del sistema creditizio e la tutela del risparmio, costituzionalmente inteso nella sua funzione strumentale alla distribuzione della proprietà e della ricchezza e, quindi, destinato ad entrare nel c.d. « ciclo economico »), è innegabile la portata — economica e giuridica — dei suoi aspetti patologici (ci riferiamo, in particolar modo, all'appostazione a sofferenza e alle modalità con cui essa rende pubblica una situazione economica particolarmente preoccupante).

www.ilcaso.it; Trib. Nocera Inf., 23 maggio 2011, in *Il civilista*, 2012, 51 ss.; Trib. Lecce, 2 luglio 2009, in *www.ilcaso.it*; Trib. Benevento, 7 settembre 2009, *ibidem*; Trib. Matera, 28 giugno 2005, in *Foro it.*, 2007, I, 2615 ss.; Trib. Potenza, 4 maggio 2001, in *Giur. merito*, 2003, 207 ss.; Trib. Brindisi, 2 settembre 2004, in *Dir. bancario*, 2005, 89 ss.; Trib. Matera, 18 giugno 2008, in *www.ilcaso.it*; Trib. Roma, 10 marzo 1998, in questa *Rivista*, 1999, II, 457 ss.; Trib. Cagliari, 28 novembre 1995, *ivi*, II, 354.

L'orientamento è condiviso, altresì, dal Trib. Enna, 3 dicembre 2013, in *www.altalex.com*: nell'ipotesi in cui un soggetto agisca per ottenere la cancellazione ovvero la sospensione del proprio nominativo dalla C.R., contestando la legittimità della segnalazione — e non già un illecito trattamento dei propri dati personali — a venire in rilievo è una condotta afferente alla segnalazione e non al provvedimento in sé, con la conseguenza che la relativa controversia (riconducibile a quelle riguardanti la responsabilità da fatto illecito, di cui all'art. 2043 c.c.) potrà essere oggetto di ricorso ex art. 700 c.p.c., stante l'assenza di un rimedio cautelare tipico. In senso conforme, anche: Trib. Monza, 29 luglio 2013, in *www.ilcaso.it* (nell'ammettere l'azione cautelare inibitoria della segnalazione pregiudizievole del cliente alla C.R. pubblica, in quanto strumento tipico volto ad assicurare il fruttuoso esperimento di un'azione di condanna al risarcimento del danno subito ovvero a prevenire il realizzarsi di detto danno, precisa che, qualora il cliente esperisca detto strumento cautelare nel corso di una causa di merito che mira alla restituzione delle somme indebitamente percepite dalla banca, senza richieste risarcitorie ovvero non lamentando inadempimento contrattuale ovvero illecito extracontrattuale, la tutela cautelare non può essere accolta difettando del necessario requisito di strumentalità); Trib. Pescara, 22 dicembre 2006, in *Foro it.*, 2007, I, 2615 (deve essere giudizialmente inibita ex art. 700 c.p.c., poiché non conforme alla normativa speciale di settore e contraria al canone generale della buona fede, la segnalazione alla C.R. della Banca d'Italia come posizione a sofferenza di un debito del cliente che risulti tra le parti contestato (c.d. « credito litigioso »), qualora la contestazione abbia i caratteri della non manifesta infondatezza e sia alla base del rifiuto di adempiere da parte del segnalato).

Quanto agli aspetti relativi all'*onus probandi*, infine, interessanti spunti si rinvencono in Trib. Nuoro, 11 gennaio 2011, in *www.ilcaso.it*: premesso che la « irreparabilità » del pregiudizio di cui all'art. 700 c.p.c. si riferisce a situazioni giuridiche la cui lesione non consente una *restitutio in integrum*, nel caso di persone giuridiche, l'eventuale pregiudizio economico riveste carattere di irreparabilità allorché sussista il timore di decozione della società o di riduzione della sua effettiva competitività sul mercato. Ne discende che la parte che assume la sussistenza di detto pregiudizio, avrà altresì l'onere di dimostrare la sussistenza del nesso causale tra segnalazione effettuata dalla Banca convenuta e l'asserita lesione del merito creditizio, alla luce della valutazione complessiva di tutti i rapporti con gli istituti di credito, e non solo dei rapporti con la convenuta.

Tralasciando il complesso dibattito attorno alla natura della responsabilità dell'intermediario a seguito di illegittima o non veritiera segnalazione alla Centrale dei Rischi (32), è intuitivo immaginare le conseguenze sul piano pratico, sia per il consumatore, che vedrà pregiudicata la propria « posizione globale di rischio » (33), con notevole aggravio degli oneri di accesso al credito, sia per le imprese, rispetto alle quali la sospensione o la chiusura degli affidamenti, da parte dell'intero ceto bancario e finanziario, possono decretare la definitiva uscita dal mercato.

GIOVANNI BATTISTA FAUCEGLIA

Dottorando di ricerca in

Economia e politiche dei mercati e delle imprese

Università degli Studi di Salerno

(32) Buona parte della giurisprudenza ritiene ammissibile il concorso della responsabilità contrattuale (per violazione degli obblighi di protezione discendenti dalla clausola di buona fede *in executivis*, tra in quali è compreso quello relativo alla verifica della correttezza delle informazioni rese ai terzi) con quella extracontrattuale (per lesione di un « diritto soggettivo perfetto », riconducibile alla categoria dei diritti della personalità), quando si tratti, appunto, di un medesimo fatto che violi contemporaneamente sia diritti della persona (indipendentemente dall'esistenza di un contratto o di un rapporto giuridico preesistente), sia diritti che derivano da un contratto o comunque da un *vinculum juris* già esistente. Sostanzialmente si assiste ad un fenomeno che potrebbe definirsi di « contrattualizzazione dei danni alla persona », in quanto le obbligazioni contrattuali devono essere necessariamente integrate con i principi della buona fede e della correttezza (: così, LIACE, *Centrale dei rischi*, in *D. disc. priv., sez. comm.*, Agg.***, Torino, 2007, 121). Per una ricostruzione della responsabilità dell'intermediario in chiave contrattuale, v. F. MARTORANO, *Segnalazioni false o erronee alla Centrale dei Rischi e responsabilità dell'intermediario*, in *Riv. dir. merc. fin.*, 2006, 383 ss.

(33) È opportuno ricordare che la c.d. « posizione globale di rischio » si determina mediante sommatoria delle segnalazioni inoltrate a nome del cliente da parte degli intermediari. Ovviamente, tale aggregazione avviene in maniera diversificata a seconda delle diverse « categorie di censimento » (: raggruppamenti di posizioni di rischio omogenee individuati sulla base delle caratteristiche delle operazioni censite), della tipologia dell'importo, nonché delle altre variabili di classificazione previste dalle *Istruzioni* di Banca d'Italia.